AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 6
Registrato in data 01/10/09 Serie 3
al n. 5528 versate € 168,00
(Euro centosessantotto/00)
Il Dirigente dell'Area Servizi

STATUTO

ASSOCIAZIONE "NESSUN LUOGO E' LONTANO"

Articolo 1 Denominazione

E' costituita in Roma un'Associazione avente la seguente denominazione: "Nessun luogo è lontano".

Tale Associazione si costituisce per iniziativa di un Comitato di soci fondatori i quali si impegnano a promuovere azioni di ordine sociale, informativo e culturale, esclusivamente in favore di persone discriminate per ragioni razziali, culturali, religiose e politiche o svantaggiate in forza di condizioni fisiche, psichiche, familiari invalidanti, anche correlate a situazioni di disagio economico familiare o di emarginazione sociale di cui all'art 10 dlgs 460 del 1997; l'Associazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale ed opera senza fini di lucro.

Articolo 2 Sede

La sede dell'Associazione è in Roma e possono istituirsi sedi secondarie sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3 Scopi, attività e soggetti destinatari delle attività dell'Associazione

L'Associazione persegue esclusivamente per fini di solidarietà sociale i seguenti scopi:

a) contribuire a far emergere e diffondere una corretta cultura di società democratica e partecipativa, a partire da un rinnovato approccio ai fenomeni migratori e alle evoluzioni sociali ad essi collegati;

b) promuovere la modernizzazione della cultura dei movimenti migratori, Individuando in tale processo uno dei punti chiave per affrontare il fenomeno mantenendo come obiettivo lo sviluppo del Paese, l'armonizzazione con le scelte adottate in individui che scelgono di vivere in un Paese diverso da quello di origine favorendo al contempo la possibilità di accoglienza pacifica da parte del Paese ospitante.

c) Favorire la promozione di un'approfondita ricerca degli strumenti cognitivi, legislativi ed economici che rendano socialmente positivo tale fenomeno;

d) Sollecitare nei confronti del Paese, il riconoscimento e l'ulteriore sviluppo del valore civile ed economico sociale di forme armonizzate di integrazione sociale, orientando gli associati e gli interlocutori interessati verso comportamenti coerenti al perseguimento e massimizzazione dei valori medesimi;

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00030203 0000826E WDMHFD01
00012575 09/10/2009 10:31:06
0001-00009 B3678F42E54F9355
IDENTIFICATIVO : 01080505050468
0 1 08 050505 046 8

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00030203 0000826E WDMHFD01
00012574 09/10/2009 10:31:01
0001-00009 89E2FE4C16A878DD
IDENTIFICATIVO : 01080505050479
0 1 08 050505 047 9

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00030203 0000826E WDMHFD01
00012573 09/10/2009 10:30:56
0001-00009 6B6C64188BDBD17A
IDENTIFICATIVO : 01080505050480
0 1 08 050505 048 0

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00030203 0000826E WDMHFD01
00012572 09/10/2009 10:30:51
0001-00009 E750FADFB4615EB7
IDENTIFICATIVO : 01080505050491
0 1 08 050505 049 1

e) Rappresentare i singoli associati e le organizzazioni aderenti attraverso la loro partecipazione organica, nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, con gli utenti e con le rappresentanze politiche, e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;

f) Di concorrere e promuovere con le istituzioni civili e religiose, organizzazioni politiche e sociali , economiche e culturali del Paese, della Unione europea e dei Paesi con cui l'Italia intrattiene regolari relazioni diplomatiche – e con similari istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale – iniziative di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo, anche attraverso la cooperazione internazionale allo sviluppo con iniziative e progetti da svolgersi nei Paesi in via di Sviluppo ai sensi della legge n.49 del 1987 .

g) valorizzare la pace, la cultura multietnica e multireligiosa e la solidarietà tra i popoli;

h) attuare il principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare gli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali; tutelare i diritti civili;

i) affermare il diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente.

j) Favorire l'integrazione sociale per persone straniere e nomadi; ideare e attuare strumenti di contrasto alla marginalità sociale; favorire il sostegno sociale a persone con gravi fragilità sanitarie

Per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione svolgerà le proprie attività sociali esclusivamente in favore dei soggetti svantaggiati, come individuati all'art 10 del dlgs 460 del 1997, in uno o più dei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- tutela dei diritti civili;

A tali fini l'Associazione può, esclusivamente in favore dei destinatari delle proprie attività sociali:

- Aderire a istituzioni civili e religiose che perseguano scopi nei quali l'Associazione si riconosce e può entrare a far parte, attraverso suoi rappresentanti designati, dei loro organi direttivi;

- Adottare ogni iniziativa di natura culturale, sociale, religiosa e partecipativa per raggiungere i fini associativi;
- Adottare iniziative di ricerca, studio e formazione di carattere permanente o su singoli progetti, di livello universitario e/o specialistico;
- Organizzare corsi, convegni, seminari, meeting, mostre ed esposizioni di qualsivoglia natura in Italia ed all'estero;
- Produrre ogni tipo di pubblicazione su supporto cartaceo, informatizzato e video direttamente o indirettamente connessa allo scopo sociale;
- Promuovere, organizzare e gestire direttamente o indirettamente viaggi, escursioni turistiche e visite libere o guidate per iniziative in qualunque modo collegate allo scopo sociale;
- Assumere incarichi di agenzia e rappresentanza di enti, fondazioni, associazioni o strutture societarie su materie di cui allo scopo sociale.
- Partecipare a gare pubbliche o private per la realizzazione di studi, ricerche o servizi agli utenti nell'ambito delle finalità proprie dell'Associazione, anche attraverso convenzioni, licitazioni private, appalti pubblici, incarichi ed intese, ivi compresi gli adempimenti amministrativi necessari e propedeutici.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Le attività dell'Associazione sono destinate esclusivamente in favore dei soggetti svantaggiati, persone socialmente fragili, a rischio di marginalità ed esclusione sociale, così individuati (art 10 dlgs 460 del 1997):

- soggetti disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, anche minorenni e/o extracomunitari;
- tossicodipendenti, Alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento, devianza, svantaggio sociale, anche extracomunitari;
- profughi rifugiati e richiedenti asilo politico;
- questioni di genere, violenza sulle donne anche extracomunitarie;
- immigrati non abbienti, emarginati, discriminati per razza, sesso o credo politico;

Articolo 4 Assenza scopi di lucro

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopi di lucro.

Articolo 5 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata

Articolo 6 Soci

L'Associazione si compone di :

a) Soci Fondatori
b) Soci Ordinari
c) Soci Onorari

Sono Soci FONDATORI coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione Nessun Luogo è Lontano.

Sono soci ORDINARI coloro che, previa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e presentazione da parte di almeno due membri dello stesso, entrano a far parte dell'Associazione e si impegnano a versare una quota associativa annuale, non cedibile o rimborsabile.

Sono Soci ONORARI coloro che hanno reso particolari servigi all'Associazione; essi possono essere dispensati dal versare quote associative.

I Soci Fondatori, Ordinari ed Onorari godono di diritto di voto in Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Le cariche associative sono gratuite. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato di personale esperto, anche ricorrendo a propri associati. L'Associazione potrà altresì avvalersi di professionisti esperti nelle materie di cui alle finalità sociali. L'Associazione curerà la formazione e l'aggiornamento continuo dei propri collaboratori e soci.

La qualità di socio si perde per:

a) Dimissioni;
b) Decesso;
c) Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo in seguito al mancato versamento della quota associativa, decorsi sei mesi dal termine fissato per il pagamento, o per gravi motivi indicati dal regolamento interno.

Articolo 7 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione comprende:

a) Le offerte o donazioni di ogni natura e dagli eventuali proventi diversi dovessero ricavarsi dall'organizzazione di iniziative di autofinanziamento comunque collegate allo scopo sociale, nel rispetto delle finalità non lucrative della stessa;
b) I beni mobili ed immobili comunque legittimamente acquisiti.
c) quote e contributi degli associati;
d) eredità, donazioni e legati;
e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle finalità non lucrative dell'Associazione;
i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
k) altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione e con le finalità non lucrative della stessa.

Articolo 8 Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea del soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente ed i Vice Presidenti;
d) Il Collegio dei Revisori.

Articolo 9 Assemblea

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione dell'avviso di convocazione da effettuarsi nella bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di urgenza, il termine può essere ridotto a due giorni di calendario. Nella convocazione verranno indicate le ragioni di urgenza.

L'avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno l'ora ed il luogo della riunione e, nel caso in cui non possa deliberasi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della seduta in seconda convocazione, la quale dovrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari, onorari e fondatori, in regola con il pagamento delle quote associative , presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

All'Assemblea ordinaria compete:

- Di approvare il bilancio annuale;
- Di eleggere i soci del Consiglio Direttivo.
- la nomina del Collegio dei Revisori;
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea Straordinaria, è regolarmente costituita:

a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti;

b) in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti anche in ordine all'approvazione delle modifiche statutarie.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole, anche su delega, di almeno i tre quarti degli associati.

All'Assemblea Straordinaria compete di:

a. nominare i liquidatori;
b. deliberare sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
c. deliberare sullo scioglimento e sulla devoluzione dei beni dell'Associazione in caso di scioglimento della stessa.

Articolo 10 Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un consiglio direttivo composto da un numero di componenti stabilito dall'Assemblea ed eletti dall'Assemblea e, per la prima volta, nell'atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Gli Amministratori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione può avvenire per le vie brevi (alternativamente a mezzo telefono, fax, email o sms). Nel verbale conseguente, previa verifica, Il Consiglio Direttivo dà atto dell'avvenuta convocazione di tutti gli aventi diritto.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Compete al Consiglio Direttivo:

- Eleggere il Presidente tra i membri dello stesso consiglio;
- Eleggere uno o più Vice Presidenti tra i membri dello stesso consiglio;
- Programmare e coordinare l'attività dell'Associazione;
- Emanare regolamenti sociali;
- Stabilire l'ammontare delle quote associative anno per anno;
- Deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- Deliberare l'esclusione dei soci;

Le cariche sociali (Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente) non possono essere retribuite o formare oggetto di rapporto a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati

dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli Scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n° 460.

Articolo 11 Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Egli ha la firma sociale, la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli può delegare parte dei predetti poteri ad un membro del Consiglio Direttivo.

Il o I Vice Presidenti hanno funzioni vicarie del Presidente ed agiscono nell'ambito dei poteri assegnati dallo Statuto al Presidente nonché delle deleghe assegnate loro dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina.

Articolo 12 Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Le deleghe sono oggetto di delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 Bilancio e Collegio dei revisori

Il Bilancio dei beni (rendiconto economico-finanziario e stato patrimoniale) dell'Associazione è redatto annualmente ed è approvato dall'Assemblea Ordinaria. Dal Bilancio annuale risultano gli attivi, i passivi, i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. I proventi delle attività svolte dall'Associazione non possono in alcun caso essere divisi tra gli associati.

Il Collegio dei revisori è validamente costituito da tre componenti (due componenti effettivi ed uno supplente), nominati dall'Assemblea. I revisori restano in carica quattro anni, sono scelti tra i soci dell'Associazione o tra membri esterni, anche professionisti iscritti in Albi ed operano secondo le norme vigenti.

Alla scadenza del mandato possono essere rieletti nelle modalità di cui al presente Statuto.

Qualora il collegio non sia costituito da almeno 3 membri, di cui uno supplente, in sostituzione del Collegio non costituito, il bilancio annuale dell'Associazione dovrà essere verificato da un professionista, anche esterno, iscritto nel registro dei revisori contabili.

Qualora i proventi dell'Associazione superino per due anni consecutivi il limite di cui all'art. 20 bis, comma quinto del DPR 600 del 1973, così come introdotto dall'art. 25, d.lgs 4 dicembre 1997, n.

460, il bilancio approvato dall'Assemblea deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Articolo 14 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, su indicazione dell'Assemblea, destina gli eventuali utili in attività sociali di cui all'art 3, con l'obbligo di impiegare detti utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

Articolo 15 Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista all'art 9, delibera lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di un liquidatore, e detta le modalità per la liquidazione, nonché la destinazione delle attività patrimoniali nette dell'Associazione che saranno devolute ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Articolo 16 Sedi secondarie dell'Associazione

Le sedi secondarie possono essere istituite a livello regionale o provinciale. Dette sedi secondarie sono denominate circoli territoriali (di seguito anche circolo/i).

I circoli territoriali sono istituiti nel rispetto del presente statuto ed organizzate ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 organi dei circoli territoriali

Organi dei circoli sono:

a) Assemblea dei soci del circolo
b) Il Coordinatore del circolo

Articolo 18 Nomina del Coordinatore del circolo

Il Coordinatore del circolo è nominato dal Consiglio Direttivo.

L'incarico ha durata di due anni e può essere revocato in ogni momento per gravi motivi dal Consiglio Direttivo.
Il Coordinatore assume lo *status* di rappresentante legale del circolo territoriale.

Articolo 19 Assemblea dei soci del circolo

L'Assemblea dei soci del circolo è costituita dai soci dell'Associazione Nessun Luogo è Lontano che risiedano o siano domiciliati in uno dei comuni appartenenti alla Regione in cui ha sede il circolo.
L'Assemblea dei soci del circolo territoriale è convocata 1 volta all'anno dal Coordinatore del circolo, decide a maggioranza dei partecipanti ed ha funzioni consultive.
L'Assemblea del Circolo può decidere in conformità alle decisioni dell'assemblea nazionale e del Consiglio Direttivo su iniziative locali.

Articolo 20 Attività dei circoli territoriali

I circoli svolgono le attività ed assumono le iniziative a livello locale nel rispetto dei principi e delle finalità proprie dell'Associazione.
Le sedi secondarie attuano a livello locale le decisioni dell'Assemblea Nazionale dei soci e del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 Patrimonio dei circoli

I beni, mobili ed immobili, di cui fruisce il circolo costituiscono parte integrante il patrimonio dell'Associazione Nessun Luogo è Lontano. Gli acquisti necessari allo svolgimento delle finalità proprie dell'Associazione per quanto è di competenza del circolo, sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea dei soci della sede secondaria può proporre al Consiglio Direttivo l'acquisto dei beni che riterrà necessari allo svolgimento delle finalità e delle iniziative locali.

Articolo 22 Intese

L'Associazione Nessun Luogo è Lontano può stipulare intese con altre Associazioni istituite a livello locale, nazionale o Internazionale che ne condividano lo spirito, l'organizzazione e finalità.
La proposta di intesa può essere avanzata da qualunque socio o dall'Associazione proponente al Consiglio Direttivo il quale delibera a maggioranza semplice.
Le associazioni partecipanti all'Intesa hanno come scopo esclusivo l'attuazione di iniziative comuni a fini solidaristici.

Articolo 23 Cooperazione Internazionale

L'Associazione, nell'ambito delle attività da svolgersi i favore dei soggetti di cui all'art 10 dlgs 460 del 1997 di cui al presente statuto, elabora e svolge senza fini di lucro, esclusivamente in favore dei soggetti svantaggiati già individuati, progetti finalizzati alla Cooperazione con i paesi in via di sviluppo (P.V.S.), per le iniziative individuate nell'art 1 della legge 49 del 1987, solo se approvati e ritenuti idonei ai sensi dell'art 28 della legge 49 del 1987 nei seguenti settori di intervento (art 39 DPR 177 del 1988):

- realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei P.V.S. per fini solidaristici esclusivamente in favore di soggetti svantaggiati, volti a favorire l'assistenza socio-sanitaria nei paesi di origine dei minori stranieri gravemente malati o affetti da disabilità anche mediante l'implementazione di strutture socio sanitarie di supporto alle strutture ospedaliere sul posto, o strutture volte alla selezione dei casi sanitari particolarmente gravi ai quali consentire, in collaborazione con le strutture sanitarie specializzate in Italia o in Europa, la fornitura di assistenza sanitaria specializzata;
- i programmi possono altresì avere per oggetto: la progettazione, fornitura e costruzione di impianti e di infrastrutture socio-sanitarie; la fornitura di attrezzature e servizi; l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1, comma 4, e 2, comma 3, lettere f), g) ed i) della legge;
- selezione, formazione ed impiego dei volontari in servizio civile, per le attività statutarie;
- realizzazione di programmi di formazione scolastica e professionale, ivi compresi *stage* di perfezionamento in loco, in Italia o in altri Paesi in via di sviluppo;
- programmi o interventi di informazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia, di cooperazione e di sviluppo, da realizzarsi in Italia o nei Paesi in via di sviluppo;
- attività di promozione e realizzazione, in Italia, nei Paesi in via di sviluppo ed a livello comunitario, di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

Articolo 24

Per il perseguimento dei fini sociali, e per lo svolgimento dei progetti di cooperazione, l'Associazione potrà avvalersi del contributo dei Volontari, anche del Servizio civile, e dei cooperanti di cui alla legge 49 del 1987

Articolo 25

Per quanto non previsto da presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare alle norme che regolano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. All'atto del riconoscimento dello Status ex art 10 dlgs 460/97, l'Associazione adotterà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».